

Penale Sent. Sez. 2 Num. 37482 Anno 2019

Presidente: RAGO GEPPINO

Relatore: SARACO ANTONIO

Data Udiienza: 06/06/2019

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

BAU' ALESSANDRO nato a SANREMO il 15/04/1986

CARRIERI FRANCESCO nato a SAVONA il 01/07/1983

CAVALLOTTO LOREDANA nato a BORDIGHERA il 22/06/1972

LUPANO RICCARDO nato a GENOVA il 09/06/1985

TORRE CHRISTIAN nato a GENOVA il 13/12/1982

avverso la sentenza del 15/06/2018 della CORTE APPELLO di GENOVA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SANTE SPINACI

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto dei ricorsi.

udito il difensore

L'Avvocato SOMMOVIGO FABIO, in difesa di CAVALLOTTO LOREDANA e LUPANO RICCARDO, ed in sostituzione dell'Avvocato TAMBUSCIO EMANUELE, in difesa di CARRIERI FRANCESCO e BAU' ALESSANDRO, dopo la discussione, insiste per

L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 15/06/2018, la Corte di appello di Genova ha riformato la sentenza del Tribunale di Genova nel senso di seguito specificato:

- ha assolto Alessandro Baù dal reato ascrittogli al capo F) perché il fatto non sussiste, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti con riguardo al reato contestato al capo C) perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la condanna inflittagli per il residuo reato contestato al capo B);

- ha assolto Francesco Carrieri dal reato ascrittogli al capo F) perché il fatto non sussiste, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti con riguardo al reato contestato al capo D) perché estinto per prescrizione, ha riqualificato il fatto contestatogli al capo B) ai sensi dell'art. 639, comma secondo, cod.pen. e, previo riconoscimento della continuazione, ha ridotto la pena inflittagli per i residui reati;

- ha assolto Christian Torre dal reato ascrittogli al capo F) perché il fatto non sussiste, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti con riguardo al reato contestato al capo E) perché estinto per prescrizione, ha riqualificato il fatto contestatogli al capo B) ai sensi dell'art. 639, comma secondo, cod.pen. e ha ridotto la pena;

- ha assolto Riccardo Lupano dal reato ascrittogli al capo F) perché il fatto non sussiste, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti con riguardo al reato contestato al capo E) perché estinto per prescrizione, ha riqualificato il fatto contestatogli al capo B) ai sensi dell'art. 639, comma secondo, cod.pen. e ha ridotto la pena;

- ha riqualificato, nei confronti di Loredana Cavallotto, il fatto contestatole al capo B) ai sensi dell'art. 639, comma secondo, cod.pen. e ha ridotto la pena.

2. Christian Torre, Francesco Carrieri e Alessandro Baù impugnano la sentenza a mezzo del loro difensore, con ricorso congiunto con il quale deducono i seguenti vizi:

2.1. Erronea applicazione della legge penale in relazione alla condanna degli imputati Torre e Carrieri per l'imputazione di cui all'art. 639, comma 2, cod.pen., contestato al capo B), per come riqualificato dalla Corte di appello.

La difesa sostiene che le ipotesi previste dall'art. 639, comma secondo, cod.pen. devono considerarsi circostanze aggravanti del reato sanzionato dallo stesso art. 639, comma primo, cod.pen. e non configurano una fattispecie autonoma, per come ritenuto dalla Corte di appello.

Sulla base di tale premessa si osserva che, con il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, la Corte di appello

avrebbe dovuto applicare la sola pena pecuniaria prevista al primo comma per la fattispecie base e non la pena detentiva, per come inflitta a Torre e Carrieri.

2.2. Assenza e illogicità della motivazione in relazione alla condanna alla pena detentiva inflitta agli imputati Baù e Carrieri per l'imputazione di cui all'art. 635, comma 2, cod.pen. loro contestato al capo B) e alla esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

La difesa premette che la mozione intesa a ottenere una declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata respinta dalla Corte di appello mediante rinvio agli argomenti che, sul punto, erano stati spesi per gli altri coimputati condannati per il reato di imbrattamento; deduce, però, che tale rinvio non è conferente rispetto alla posizione dei due ricorrenti: «non l'argomento della non esiguità del danno (trattandosi appunto di due vetri) né quello del rilevante numero delle scritte», così che la motivazione si mostra assente e illogica.

3. Riccardo Lupano e Loredana Cavallotto ricorrono per cassazione con distinti ricorsi, per mezzo loro comune difensore, e deducono i medesimi seguenti vizi:

3.1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione applicazione delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione dell'art. 131 bis, cod.pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.; inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 69, cod.pen. e 131 bis, cod.pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen.

La difesa deduce:

- la carenza della motivazione in punto di mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento con le circostanze aggravanti;

- la mancata considerazione dei requisiti richiesti per l'applicazione dell'istituto disciplinato dall'art. 131 bis, cod.pen., pure presenti nel caso concreto, quali il limite edittale della pena; l'assenza dell'abitudine, visto che gli imputati non sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza né hanno commesso reati della stessa indole né reati che abbiano a oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. In punto di valutazione della tenuità del fatto, osserva che «la Corte genovese ritiene che il danno non sia esiguo, benché le scritte sui muri siano facilmente rimovibili attraverso l'utilizzo di una comune pittura per esterni e assume come dati rilevanti che, tuttavia, non hanno una attinenza con il fatto in sé come il clima di violenza diffuso o il comportamento tenuto dai soggetti successivamente alla commissione».

3.2. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 639, cod.pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'applicazione dell'art. 639, cod.pen.

La difesa sostiene che le ipotesi previste dall'art. 639, comma secondo, cod.pen. devono considerarsi circostanze aggravanti del reato sanzionato dallo stesso art. 639, comma primo, cod.pen. e non configurano una fattispecie autonoma, per come ritenuto dalla Corte di appello.

Sulla base di tale premessa si osserva che, con il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, la Corte di appello avrebbe dovuto applicare la sola pena pecuniaria prevista al primo comma per la fattispecie base e non la pena detentiva, per come inflitta a Torre e Carrieri.

Considerato in diritto

1. I ricorsi proposti da Lupano Riccardo, Torre Christian, Carrieri Francesco e Cavallotto Loredana sono fondati, nei termini di seguito specificati.

1.1. Il motivo comune a tutti tali ricorrenti, da affrontare per primo in ragione della sua priorità logica, è quello afferente la qualificabilità delle ipotesi previste dall'art. 639, comma 2, cod.pen. quali fattispecie autonome di reato ovvero quali circostanze aggravanti del reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui previsto dall'art. 639, comma 1, cod.pen.

Al fine di ricondurre la disposizione in esame all'una o all'altra ipotesi occorre -ovviamente- ricostruire la volontà del legislatore.

Difatti, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. 21 giugno 2018, n. 40982 e 26 giugno 2002 n. 26351) non vi è alcuna differenza ontologica tra elementi costitutivi e circostanziali del reato, così che il legislatore potrebbe rendere elementi essenziali ipotesi che, altrimenti, sarebbero considerate circostanze comuni, ovvero, al contrario, considerare «fatti che costituirebbero, per se stessi, reato» come «circostanze aggravanti di un solo reato».

Le modalità descrittive impiegate dal legislatore sono fondamentali, dunque, per poter ricostruire la scelta discrezionale dello stesso, nel considerare determinati elementi della fattispecie quali costitutivi o circostanziali.

In tale direzione, si rintracciano diversi indici significativi, rilevanti ai fini della qualificazione quale circostanza aggravante delle ipotesi di cui all'art. 639, comma 2, cod.pen..

Più specificamente, il legislatore ha descritto la condotta in questione *per relationem*, attraverso il mero rinvio al fatto-reato enucleato nel comma

precedente, integrandolo solo quanto all'oggetto materiale della condotta di deturpamento o imbrattamento.

Pertanto, gli elementi essenziali della fattispecie descritta al secondo comma restano immutati, attenendo, gli stessi, al "fatto" cui il medesimo comma fa rinvio, ossia alle condotte di deturpamento o imbrattamento di cosa altrui, sulla quale si incentra il disvalore che giustifica l'incriminazione, poiché offensivo del bene tutelato dalla norma, rappresentato dall'integrità patrimoniale.

Pertanto, il diverso trattamento sanzionatorio di cui all'art. 639, comma 2, cod.pen. trova esclusivo fondamento nella maggiore intensità dell'offesa determinata dall'oggetto materiale sul quale la medesima condotta ricade, restando invariato, invece, il "tipo" di reato, in ragione dell'identità degli elementi essenziali, sia materiali sia psicologici.

Ciò emerge, altresì, dal rapporto di *genus* a *species* esistente rispettivamente tra le due disposizioni, così che la fattispecie aggravata si pone solo come una particolare ipotesi di quella base descritta al primo comma, di cui costituisce una specificazione.

Proprio l'esistenza di un rapporto di specialità (per specificazione o per aggiunta) ex art. 15 c.p. è uno dei canoni ermeneutici di cui tener conto per distinguere le fattispecie autonome di reato dalle circostanze.

Nel caso in esame, il secondo comma dell'art. 639, cod.pen., rinviando al medesimo fatto-reato descritto al suo primo comma, si limita a integrarlo e puntualizzarlo, definendo le qualità del bene altrui, attraverso la previsione di un oggetto materiale specifico (immobile, mezzi di trasporto pubblici o privati o bene di interesse storico artistico), che nell'ipotesi base è, invece, un qualsiasi bene mobile caratterizzato dalla sola altruità.

Soluzione questa che, come già osservato dalle SS.U.U., ha il pregio di non frammentare un nucleo offensivo identico -posto a tutela degli stessi interessi giuridici protetti- in una pluralità di fattispecie, così da consentire il bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti.

L'intentio legis, dunque, va individuata nella previsione di una fattispecie base, circoscritta al deturpamento o imbrattamento dei soli beni mobili altrui, e plurime ipotesi aggravanti ove la medesima condotta abbia ad oggetto (anziché beni mobili altrui) beni immobili, mezzi di trasporto pubblici o privati e beni di interesse storico artistico, stante il particolare valore che gli stessi hanno sia per il singolo, sia per la collettività.

La suddetta analisi strutturale (modalità descrittiva del precetto e rapporto di *genus/species* tra primo e secondo comma) e storica (modifiche legislative che hanno interessato la norma), dunque, porta ad affermare che la fattispecie di cui

al secondo comma è circostanza aggravante del reato base di deturpamento e imbrattamento di cosa mobile altrui.

A tale conclusione si perviene, peraltro, applicando altresì il criterio teleologico, ove si consideri che il bene tutelato dall'art. 639 cod.pen. (l'altrui integrità patrimoniale) è il medesimo, sia per la fattispecie semplice sia per quella circostanziata di cui al secondo comma. Difatti, ciò che muta non è il bene tutelato, bensì l'oggetto materiale della condotta, il quale non determinando una variazione del nucleo strutturale del reato, non giustificerebbe la previsione di un'autonoma fattispecie di deturpamento e imbrattamento.

Il motivo in esame è, quindi, fondato in quanto il giudizio di equivalenza tra l'aggravante in esame e le attenuanti generiche espresso dalla Corte di appello, importa l'illegalità della pena detentiva, potendosi irrogare la sola pena pecuniaria.

Rimane da specificare che il giudizio di bilanciamento delle circostanze non ha alcuna ricaduta in punto di procedibilità, atteso che «in tema di circostanze del reato, la ritenuta prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti all'esito del giudizio di comparazione, influenzando solo sulla determinazione della pena e non anche sulla connotazione giuridica della condotta delittuosa, non rende il reato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per l'ipotesi non circostanziata», (Sez. 5, Sentenza n. 44555 del 28/05/2015, L., Rv. 265083).

1.2. Alla luce di quanto esposto, la sentenza va annullata con rinvio alla Corte di appello di Genova affinché ridetermini la pena nei confronti di Lupano Riccardo, Torre Christian, Carrieri Francesco e Cavallotto Loredana, rimanendo definitivo l'accertamento della loro responsabilità per il reato in esame.

Va precisato che per Carrieri la determinazione della pena riguarda la misura dell'aumento per la continuazione con il reato di danneggiamento aggravato.

Per tutti, rimangono logicamente assorbite le questioni relative all'art. 131 bis, cod.pen. rispettivamente proposte.

2. Il ricorso proposto da Francesco Carrieri in relazione all'applicazione della pena detentiva in luogo della pena pecuniaria per il reato di danneggiamento aggravato è manifestamente infondato (oltre che apodittico e generico), atteso che l'art. 635, comma secondo, cod.pen., nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, commina quale sanzione la sola pena della reclusione e non anche la pena pecuniaria.

Ne deriva che la Corte di appello ha correttamente inflitto la pena detentiva per il reato in questione.

L'ulteriore motivo con il quale si duole della mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto -per come già detto- rimane assorbito

dall'annullamento della sentenza con riguardo alla pena inflitta per il reato di cui all'art. 639, comma secondo, cod.pen.

3. Il ricorso proposto da Alessandro Baù con riguardo all'irrogazione della pena detentiva per il reato di danneggiamento aggravato e per la mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è inammissibile perché manifestamente infondato e perché aspecifico.

La doglianza (generica e apodittica) relativa all'irrogazione della pena detentiva in luogo della pena pecuniaria per il reato di cui all'art. 635, comma secondo, cod.pen., è manifestamente infondata per le ragioni esposte al punto precedente con riguardo a Francesco Carrieri, alle quali si rimanda.

Il motivo relativo all'art. 131 bis, cod.pen. è aspecifico perché generico.

Vale ricordare che «è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441).

Tanto accade nel caso in esame, dove il ricorrente si lamenta genericamente della inapplicabilità al proprio caso degli argomenti della non esiguità del danno e del rilevante numero di scritte utilizzati dalla Corte di appello per negare l'esclusione della punibilità nei confronti degli altri imputati.

Il ricorrente con tale motivo di ricorso incorre in più ragioni di inammissibilità: anzitutto non si confronta con gli ulteriori argomenti spesi dalla Corte di appello per escludere l'applicabilità dell'art. 131 bis, cod.pen., ossia "il contesto di violenza urbana in cui le condotte sono state portate a compimento [...] e il disinteresse che caratterizza la condotta degli imputati successiva al fatto». La pretermissione e il conseguente mancato confronto con tali argomentazioni importa la violazione di un canone cui il ricorso per cassazione deve attenersi e riferibile sempre al requisito della specificità, dovendosi ricordare che "il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa. La sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sè, ma va posto in relazione agli altri. Pertanto la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito" (Sez. 5, Sentenza n. 8411 del 21/05/1992, Chirico e altri, Rv. 191487 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 4491 del 17/10/2012, PG in proc. Spezzacatena e altri).

In secondo luogo, quando il ricorrente afferma che -nel suo caso- il danno sarebbe esiguo (diversamente da quanto ritenuto in sentenza), in realtà espone solo un apprezzamento di merito e, pur richiamando l'illogicità della motivazione, non spiega perché -nel caso concreto- venga a configurarsi una illogicità, ossia un vizio che consegue «alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. ovvero alla invalidità o alla scorrettezza dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni», (Sez. 1, Sentenza n. 53600 del 24.11.2016).

Vizio che, per di più, deve essere manifesto, ossia di immediata e lampante evidenza e, inoltre, deve essere tale da scardinare e destrutturare l'intero impianto motivazionale di riferimento, così da provocarne la sua implosione.

3.1. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da Alessandro Baù, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

p.q.m.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova per la sola rideterminazione della pena nei confronti di Lupano Riccardo, Torre Christian, Carrieri Francesco e Cavallotto Loredana, e dichiara irrevocabile l'accertamento sulla responsabilità; dichiara inammissibile il ricorso di Baù Alessandro che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 6 giugno 2019

Il Consigliere estensore

Antonio Saraco



Il Presidente

Geppino Rago

